REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento stesso.

(2) A seguito di una richiesta presentata dall'Estonia, occorre modificare le informazioni relative alle autorità competenti di questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato come segue:

le informazioni contenute nella sezione Estonia sono sostituite da quanto segue:

«ESTONIA

Eesti Välisministeerium
Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond
Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Eesti
Tel: +372 637 7200
Faks: +372 637 7288
E-post: stratkom@mfa.ee».